

TRIBUNALE ROMA

26 SETTEMBRE 1997

PRESIDENTE: BUCCI**ESTENSORE:** GIANCOLA

PARTI: PACINI BATTAGLIA
(Avv. Caiazza)
FRACASSI ET AL.
(Avv. Galasso)

**Stampa • Lesione della
reputazione • Cause di
giustificazione • Momento
della sussistenza • All'atto
della pubblicazione •
Rilevanza • Successive •
Irrilevanza.**

Nel caso di lesione della reputazione attraverso la stampa le cause di giustificazione che possono escludere la illiceità del fatto debbono esistere al momento della pubblicazione. Di conseguenza gli unici contegni valutabili al fine di stabilire la verità, sia pure putativa dei fatti, sotto il profilo della indicazione di fonti informative attendibili e delle verifiche compiute da parte dei convenuti, sono solo quelle anteriori alla pubblicazione e che la veridicità non può essere desunta, ai fini dell'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, da circostanze posteriori alla commessa diffamazione.

**Stampa • Lesione della
reputazione • Esimente
della verità o della verità
putativa • Circostanze
successive ed alimentate
dalla notizia lesiva •
Irrilevanza.**

Non è lecito che il cronista fornisca verità offensive, putative o immaginarie, nella prospettiva che esse possano essere successivamente avvalorate in quanto ciò consentirebbe agli organi di informazione il potere di utilizzare e fabbricare notizie presunte o fantasiose, o deliberatamente false o frutto di « dossier » segreti e non acquisibili come prove, per suscitare, provocare e creare opinioni diffuse non basate in modo chiaro su elementi riscontrabili, per poi avvalersi di una giustificazione « posteriore », invocando anche eventuali indagini giudiziarie dagli stessi articoli alimentate.

Con atto di citazione notificato il 16, il 17 ed il 27 luglio 1993, Pier Francesco Pacini Battaglia conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Claudio Fracassi, quale Direttore responsabile, Franco Fracassi e Michele Gambino, entrambi nella qualità di autore di ciascuno scritto, nonché la s.p.a. Libera Informazione Editrice, chiedendone sia la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da lui subiti, da quantificarsi in L. 1.000.000.000 o secondo equità e sia la condanna al pagamento dell'importo di L. 100.000.000 ciascuno, a titolo di

* La decisione si segnala, nella copiosa giurisprudenza del Tribunale di Roma sotto due profili: il primo è quello di aver designato i confini giuridici di una delle prassi giornalistiche più diffuse, e cioè la creazione ad arte di uno « scandalo » tale da fungere da *notitia criminis* e quindi giustificare a posteriori, con la pendenza di un procedimento penale, l'aggressione all'altrui personalità.

Il secondo è quello del risarcimento del

danno, che valorizza in relazione alla gravità dei fatti sia la liquidazione del danno non patrimoniale (150 milioni) che la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 (50 milioni).

Sull'evoluzione delle medie risarcitorie del Tribunale di Roma in questi casi si rinvia all'indagine 1994-1997 a cura di A. SCARSELLI e V. ZENO-ZENCOVICH di prossima pubblicazione su questa *Rivista*.

sanzione pecuniaria ex art. 12 legge stampa, nonché ancora alla pubblicazione, a loro cura e spese, per una volta e per esteso, della sentenza di condanna sui settimanali « Avvenimenti » e « Panorama ».

L'attore assumeva di essere stato gravemente leso nell'onore e nella reputazione della pubblicazione sul settimanale « Avvenimenti », n. 26 del 7 luglio 1993, non solo di n. 2 articoli, il primo alla pagina n. 10, con il titolo « Nel mare di Ustica l'uomo ad un passo da Dio » ed il secondo in dodicesima pagina, con il titolo « I servizi molto segreti dei padrini di tangentopoli », ma anche dal loro lancio in copertina, il cui contenuto, asseriva, oltre ad amplificare la lamentata efficacia diffamatoria dei due scritti, costituiva fonte autonoma di analogo effetto lesivo.

Esponessa, fra l'altro, che l'iniziativa giornalistica, adottata in base a presupposti di fatto evidentemente falsi e conosciuti come tali dai suoi autori, aveva comportato « la sua presentazione agli occhi della pubblica opinione come personaggio chiave di alcune delle più oscure — e finanche delittuose — vicende della storia italiana degli ultimi anni, con un ruolo di primo piano addirittura nell'asserito depistaggio delle indagini sulla tragedia di Ustica, se non addirittura nelle oscure vicende che furono causa di quella tragedia ancora irrisolta ».

Tutte le parti convenute, costituite in giudizio, eccepivano l'infondatezza della domanda attrice, deducendo di avere legittimamente esercitato, al pari di altri organi di stampa, il diritto-dovere di cronaca e di pubblica informazione relativamente a fatti di rilevanza sociale, e ciò nel rispetto dei limiti fissati dalla giurisprudenza. Aggiungevano che il 15 settembre 1993, sul medesimo settimanale, era stata pubblicata un'ampia e tempestiva rettifica degli errori contenuti negli scritti del 7 luglio 1993 e che alcune delle notizie in quest'ultimi inserite erano state tratte dall'« Enciclopedia dello spionaggio Servizi segreti Spie Terroriste e dintorni », edita a Roma, nel giugno del 1993, da edizioni Attualità del Parlamento, e munita di perfezione di Flaminio Piccoli.

In base alle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio ed assegnata in decisione all'udienza del 13 gennaio 1997.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Gli articoli di cui Pacini Battaglia si lamenta, sono, a parere del collegio, certamente lesivi, singolarmente e nel loro complesso, della onorabilità dell'attore.

Si parte infatti dal titolo in copertina che unifica l'iniziativa, « Ustica il complotto » corredato da sottotitoli interrogativi, allusivi e suggestivi, per proseguir, poi, con due articoli, in cui vengono evidenziate una serie di circostanze, di fatti e di comportamenti attribuiti a Pacini Battaglia, secondo cui lo stesso risulta:

— coinvolto (ed artefice per conto del generale Santovito, dei servizi segreti — devianti —) nella fornitura di 240 aerei della Siai-Marchetti a Gheddafi e, tramite la società ALI, della quale viene definito « capo », nell'addestramento di piloti libici;

— partecipante alla società MSS e coinvolto nelle ricerche effettuate su fondali marini da barche della società stessa nel tratto di mare in cui era affondato il DC9 Itavia;

— socio e consigliere d'amministrazione della stessa società MSS all'epoca dell'ingresso nella medesima dell'ammiraglio Torrisi, già capo di Stato maggiore della difesa all'epoca della strage di Ustica, « proprio per esplorare i mari »;

— collegato, in qualche modo, con l'attentato di via Fauro, dove la bomba era posta nei pressi di una palazzina sede di società fondate dall'ammiraglio Torrisi.

Da tali circostanze veniva tratta la conclusione (« un filo che lega insieme questa storia apparentemente illogica ») del coinvolgimento del Pacini (insieme a generali, ammiragli, banchieri, boiardi di Stato, faccendieri, commercialisti e fabbricanti di armi), in una non precisata — e quindi oscura — « iniziativa politica, militare, affaristica ed infine di depistaggio dei servizi segreti », nonché della sua « vicinanza » ai servizi segreti — devianti — come « uomo di tangentopoli ».

Ove a ciò si aggiunge che, negli articoli, è più volte citato l'abbattimento avvenuto il 27 giugno 1980 del DC9 dell'Itavia ad Ustica, non vi è dubbio che tutta l'iniziativa giornalistica comporta e mira alla presentazione del Pacini — come ben sintetizzato nell'atto introduttivo — come « personaggio chiave di alcune delle più oscure vicende della storia italiana degli ultimi anni, con un ruolo di primo piano addirittura nell'asserito depistaggio delle indagini sulla tragedia di Ustica, se non addirittura nelle oscure vicende che furono causa di quella tragedia ancora irrisolta ».

Non è certamente compito del tribunale dare alcun giudizio — tanto meno morale — sulla personalità del Pacini e delle sue molteplici, discusse, discutibili (e qualche volta inquisite) attività.

Oggetto del giudizio è se, con gli articoli incriminati, il Pacini fu diffamato e se, come sostiene la difesa dei convenuti, tale lesione alla onorabilità dell'uomo, sia giustificata dall'esercizio di un autonomo e prevalente diritto, quello di cronaca.

Che la diffamazione vi fu è cosa di tale evidenza, da non essere contestata neppure dai convenuti.

Che tale diffamazione sia stata compiuta e giustificata dall'esercizio del cosiddetto « diritto di cronaca » è una eccezione che il tribunale non può condividere.

Su tale ultimo punto deve premettersi che, come più sopra detto, l'accusa disonorevole che viene mossa al Pacini, quale persona « vicina ai servizi segreti » — devianti — e al tempo stesso coinvolta nel « depistaggio » degli stessi ed in una non meglio precisata trama di interessi militari, politici ed affaristici, è troppo indeterminata da poter costituire « notizia » la cui verità possa essere riscontrata — e provata — (insieme alla sua utilità sociale), ai fini dell'invocato diritto di cronaca.

L'offesa non può, essere giustificata in base ad una considerazione di un diritto di cronaca/critica, in senso lato, intesa come facoltà del giornalista di trarre conclusioni, logiche, plausibili, ragionate e immediatamente conseguenziali, dall'accostamento di una serie determinata di fatti o comportamenti comunque accertati e veri.

Il collegamento Pacini-Ali-Gheddafi-Ustica-MSS-Torrisi-via Fauro è definito « storia illogica » dallo stesso primo articolista, e la conclusione offensiva è sicuramente apodittica e appare frutto di un « teorema » prefabbricato e non avvalorato da situazione dei dati di base.

Ma vi è di più. Tutte le circostanze elencate e descritte nei due articoli, di cui l'attore si duole, lamentandone la falsità, non hanno trovato alcuna conferma nel corso della istruzione, così che può dirsi come le medesime non sono state il frutto di un'opera di ricerca e di riscontro da parte dei giornalisti, che costituisce l'indispensabile condizione ai fini dell'invocato diritto di cronaca.

La difesa dei convenuti, infatti, a dimostrazione della « verità » delle circostanze descritte non ha potuto che indicare, quali fonti informative consultate e come verifiche compiute, l'interessamento di altri organi di stampa, che avevano pubblicato articoli sul « personaggio misterioso » e una monografia dal titolo *Enciclopedia dello Spionaggio*.

È facile replicare che nessuno degli elementi indicati quali fonti di informazione, può avere alcuna rilevanza ai fini di un giudizio sulla liceità della iniziativa giornalistica, dal momento che gli organi di stampa non possono evidentemente fornire a loro stessi giustificazioni reciproche, sotto il profilo della pubblicazione di un fatto « già noto » e che le stesse indicazioni contenute nella monografia citata, non possono costituire fonte privilegiata della verità delle indicazioni, peraltro scarse, nella stessa contenute.

Non può tacersi inoltre come la difesa dell'attore non si è limitata a contestare la verità dei fatti esposti, ma ha fornito elementi probatori in base ai quali può dedursi che Pacini Battaglia entrò nella Società ALI nel settembre del 1984, che lo stesso Pacini era socio di minoranza della MSS e che vendette la propria partecipazione azionaria nel 1984, prima dell'ingresso dell'ammiraglio Torrisi, dimostrando la palese insussistenza di alcuni fatti e la diversa cronologia di altri, in modo tale da rendere ancor più inattendibili le conclusioni offensive formulate negli articoli incriminati.

A parere del tribunale, poi, nessuna diversa conclusione può trarsi dalla circostanza, reale e non contestata dal Pacini circa il coinvolgimento dell'attore nella nota vicenda che lo ha visto protagonista, tramite la Karfinco, delle tangenti raccolte e pagate ai partiti politici dal momento che nessun elemento sta ad indicare un collegamento tra tali fatti ed il « complotto di Ustica », né tra tali fatti ed una vicinanza dell'attore « ai servizi segreti ».

La difesa dei convenuti ha cercato anche con irrituali depositi di documenti insieme alle comparse conclusive, di dimostrare la « verità » dei fatti denunciati, attraverso il coinvolgimento dell'attore in alcune vicende « successive » alla pubblicazione dell'articolo, che hanno portato il Pacini al centro di vicende giudiziarie, quale imputato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

A parte la considerazione che anche tali circostanze, tutt'ora in fase di accertamento, non sono dimostrative di alcun coinvolgimento del Pacini Battaglia nel « complotto di Ustica » o « nei servizi segreti », tutte le vicende oggetto dei procedimenti penali a carico dell'attore, non possono avere alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio.

La domanda dell'attore infatti è rivolta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato di diffamazione a mezzo stampa e l'oggetto del giudizio è principalmente l'accertamento della consumazione di tale delitto e della eventuale sussistenza di cause di giustificazione. Se il reato in questione si consuma al momento della pubblicazione della stampa incriminata, è evidente che ove non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 596, ultimo comma, c.p., le circostanze che possono escludere l'illeicità del fatto, debbono esistere in tale momento. Di conseguenza possono essere prese in considerazione solamente quegli avvenimenti « giustificativi » che esistono al momento del comportamento previsto dalla legge come reato. Il che rende evidente che gli unici congegni valutabili al fine di stabilire la verità, sia pure putativa, dei fatti, sotto il profilo della indicazione di fonti informative attendibili e delle verifiche compiute da parte dei con-

venuti, sono solo quelle « anteriori » alla pubblicazione e che la veridicità non può essere desunta, ai fini dell'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, da circostanze « posteriori » alla commessa diffamazione.

Opinare diversamente significherebbe attribuire ai « cronisti » la possibilità di fornire ai lettori verità offensive, putative o immaginarie, nella prospettiva che esse possano essere successivamente avvalorate. Significherebbe attribuire agli organi di informazione il potere di utilizzare e fabbricare notizie presunte o fantasiose, o deliberatamente false, o frutto di « dossier » segreti e non acquisibili come prove, per suscitare, provocare e creare opinioni diffuse non basate in modo chiaro su elementi riscontrabili, per poi avvalersi di una giustificazione « posteriore », invocando anche eventuali indagini giudiziarie dagli stessi articoli alimentate.

In conclusione la domanda del Pacini deve essere accolta con la condanna dei convenuti Fracassi Franco, Gambino Michele e Fracassi Claudio (artt. 57 c.p.), nonché della società editrice L.I.E. (art. 11 della legge sulla stampa) al risarcimento dei soli danni morali (la cui liquidazione sfugge ad una precisa valutazione analitica ed è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del Tribunale) subito dall'attore, non essendo stata data alcuna dimostrazione della esistenza di un pregiudizio patrimoniale.

Tenute presenti tutte le peculiarità della fattispecie, fra le quali la collocazione ed il risalto tipografico delle notizie, la loro peculiare insidiosità (come dimostrato dalla menzione — forse inopportuna ma reale — di articoli giornalistici contenenti analoghe insinuazioni, nella motivazione di una richiesta di custodia cautelare in carcere, per il Pacini, formulata da un organo del Pubblico Ministero nel corso di un successivo processo penale), il contesto in cui esse si sono inserite, la diffusione del giornale, la loro valenza diffamatoria in rapporto anche alla qualità del destinatario ed alla successiva pubblicazione di dichiarazioni di rettifica provenienti da terzi, si ritiene corrispondente a giustizia ed equità liquidare il danno, ai valori correnti della moneta, in lire 150.000.000. A tale somma debbono aggiungersi L. 50.000.000, anch'esse determinate all'attualità, quale sanzione civile prevista dalla legge sulla stampa.

Tenuto conto che le vicende attribuite al Pacini Battaglia non si sono ancora « esaurite » e che l'attore è tutt'ora oggetto di interesse da parte della stampa nazionale, si reputa di dovere imporre ai convenuti (art. 120 c.p.c.) la pubblicazione per una sola volta e per estratto della presente sentenza sui settimanali « Panorama » e « L'Espresso » (d'impostazione analoga al settimanale « Avvenimenti ») entro 60 giorni dalla pubblicazione della pronuncia stessa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.

La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

1) dichiara Fracassi Franco, Gambino Michele, Fracassi Claudio e L.I.E. - Libera Informazione Editrice s.p.a. responsabili degli illeciti di cui in motivazione e li condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subito da Pacini Battaglia Pier Francesco, danni che si liquidano in complessive lire 150.000.000 nonché al pagamento in favore dell'attore della ulteriore somma di L. 50.000.000, quale sanzione civile;

2) condanna, inoltre, in solido le parti convenute al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate in complessive lire 9.500.000, delle quali lire 6.500.000 per onorario;

3) dispone che la presente sentenza, a cura e spese delle parti convenute, sia pubblicata per una sola volta e per estratto sui settimanali « Panorama » e « L'Espresso », entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.